

Numero 50192 del Repertorio Numero 21487 della Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove dicembre duemilaventiquattro, in Castellammare del Golfo, nel mio studio.

Innanzi a me dottor ALBERTO TRANCHIDA, notaio in Castellammare del Golfo, con lo studio nel Corso G. Garibaldi, n. 123, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala,

sono presenti i signori:

-D'AGUANNO GIUSEPPE, nato a Castellammare del Golfo il 10 luglio 1960, ivi residente, contrada Guidaloca, n. 9, Codice Fiscale DGN GPP 60L10 C130G;

-LENTINI GIUSEPPA, nata a Castellammare del Golfo il 20 novembre 1962, ivi residente, contrada Guidaloca, n. 9, Codice Fiscale LNT GPP 62S60 C130T;

-D'AGUANNO SALVATORE, nato ad Alcamo il 16 settembre 1999, residente a Castellammare del Golfo, contrada Guidaloca, n. 9, Codice Fiscale DGN SVT 99P16 A176V;

-IPPATI SALVATORE, nato ad Alcamo il 24 settembre 1988, residente a Castellammare del Golfo, Via Della Repubblica, n. 21, Codice Fiscale PPT SVT 88P24 A176M;

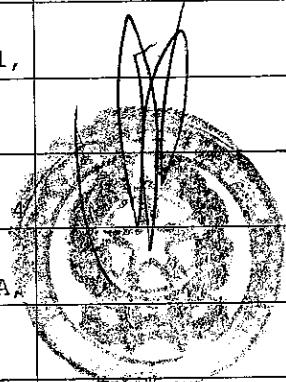
-DI GREGORIO GIUSEPPE, nato a Castellammare del Golfo il 19 settembre 1954, ivi residente, Contrada Molinello, n. 80/A, Codice Fiscale DGR GPP 54P04 C130C;

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI

Registr. il 19 DICEMBRE 2024

ALN. 9248 SERIE 17

ESATTE EURO 200,00 (EURO DUECENTO)



-COPPOLA FEDERICA, nata ad Erice il 10 aprile 1989, residente

a Castellammare del Golfo, Contrada Crociferi, n.28/A, Codice

Fiscale CPP FRC 89D50 D423W;

-SURDO ANTONINO, nato ad Erice il 21 giugno 1970, residente a

Castellammare del Golfo, Contrada Piano Vignazzi, n. 105, Co-

dice Fiscale SRD NNN 70H21 D423J.

I comparenti suddetti, delle cui identità personali io notaio

sono certo, dichiarano di costituire, come in effetti costi-

tuiscono una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SUOR MARIA

DELLA CROCE - APS" con sede in Castellammare del Golfo, Via

La Spezia, n. 12.

L'Associazione non ha scopi di lucro nè di sostegno a parti

politiche.

Essa è retta dallo Statuto che, previa lettura da me notaio

datane ai comparenti, al presente atto si allega segnato con

lettera "A".

Il primo esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre

duemilaventicinque (31.12.2025).

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministra-

zione composto da tre membri, che, per il primo triennio,

vengono così eletti dall'Assemblea:

- D'Aguanno Giuseppe = Presidente;

- D'Aguanno Salvatore = Vice Presidente;

- Surdo Antonino = Consigliere.

La nomina dei membri dell'Organo di Controllo e del Collegio

dei Probiviri sarà effettuata non appena diverrà obbligatoria a norma di legge.

Tutti gli onorati comparenti dichiarano di accettare le cariche loro rispettivamente conferite e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a tutti gli effetti di legge.

La rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor **Giuseppe D'Aguanno**, al quale inoltre i comparenti danno espresso mandato ed autorizzazione a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità Competenti, ed in sua sostituzione nel caso di sua impossibilità al Vice - Presidente.

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione sopra costituita.

Richiesto,

io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai com-
parenti, i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla
loro volontà e lo approvano; consta di un foglio, scritto in
parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia sot-
to la mia direzione; ne occupa le prime tre pagine, più quan-
to della presente quarta; viene sottoscritto alle ore quindi-
ci e minuti venti (ore 15,20).

D'Aguzzo Fusco

Giuseppe Renti

Roberto D'Aguzzo

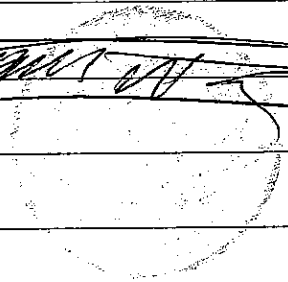
Salvatore Spoti

D. Leopoldo Juncos

René Boffe

(845) Antonio Sorbo

~~MA ATTENTI~~



Allegato lettera "A"
al n° 21187 della raccolta
del 19 DICEMBRE 2024

ASSOCIAZIONE SUOR MARIA DELLA CROCE - APS

TITOLO I

Identità

Art. 1 - Costituzione - Sedi - Denominazione - Riconoscimento

E' costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente di Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE SUOR MARIA DELLA CROCE - APS" da ora in avanti indicato con il termine "Associazione".

L'associazione ha sede legale in Castellammare del Golfo (TP), Via La Spezia n.12. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi sussidiarie in qualsiasi altra località della Regione Sicilia.

Art. 2 Principi-finalità-obiettivi-attività di interesse ge-

nerale

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, i seguenti obiettivi:

1. Istituire e gestire case di riposo, centri diurni, assistenza domiciliare e residenze temporanee.

2. Realizzare e gestire, in collaborazione con gli Enti Territoriali, attività sociali ed assistenziali affini alle attività e agli scopi dell'Associazione.
3. Promuovere ed erogare, oltre ai tradizionali servizi di assistenza ed accompagnamento, anche servizi innovativi e qualificati.
4. Favorire la formazione di reti e accordi di partenariato, con altre strutture esistenti a livello locale, regionale e nazionale e con associazioni del territorio.
5. Favorire la formazione continua in diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari, mediante l'attivazione di corsi, convegni e mostre.
6. Promuovere l'organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che possano contribuire all'inserimento nella società civile della popolazione immigrata in condizione di svantaggio sociale od economico. L'Associazione promuove gestisce in via esclusiva o principale, a favore di persone che necessitano di particolare assistenza, nel rispetto dei principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art.38 della Costituzione, le seguenti attività di interesse generale:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno

2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

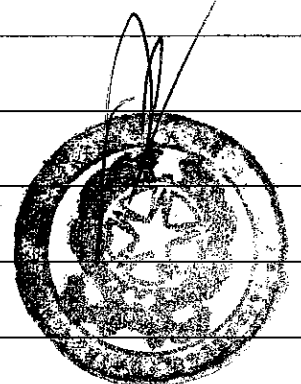
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

7) Potrà promuovere e gestire tutti i servizi ed attività socio-assistenziali e socio-sanitari previsti nella legge regionale 09 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e nella legge quadro 08 novembre 2000, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni.

8) Attività di interesse generale e attività diverse, art. 5 D.lgs. 117/2017, attività di interesse generale: servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione,



Adriano
Adriano
Adriano
Adriano

Adriano
Adriano
Adriano
Adriano

Adriano
Adriano
Adriano
Adriano

istruzione, formazione professionale, attività culturali d
interesse sociale con finalità educative, servizi finalizzati
alla protezione dell'ambiente, tutela e valorizzazione de
patrimonio culturale e paesaggistico, formazione universita
ria e post universitaria, ricerca scientifica di particolar
interesse sociale, attività culturali, radiodiffusione sonor
a carattere comunitario, attività turistiche, formazione ex
tra scolastica, servizi strumentali ad ets, cooperazione all
sviluppo, attività sportive dilettantistiche.

9) Attività di interesse generale con il D.lgs. n 199/2021
specificatamente, con l'art. 3-sptes del D.lgs. n 57/2023.

10) Le comunità energetiche rinnovabili che sono state inse
rite, tra le attività di interesse generale previste da
l'art. 5 del cts alla lettera e anche gli "interventi e se
vizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla cond
visione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autocons
mo.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'Associazione:

1) stipula ogni opportuno atto o contratto, anche per il f
nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'
sclosure di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a bre
o a lungo termine, la stipula di convenzioni di qualsiasi c
nere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pu
blici o privati, che siano considerate opportune e utili p
il raggiungimento degli scopi della Associazione;

2) amministra e gestisce i beni di cui sia, comodataria o comunque posseduti;

3) partecipa ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4) costituisce, ovvero partecipa, a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

5) promuove e organizza seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la associazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

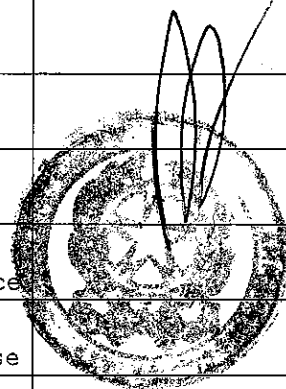
6) gestisce direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

7) stipula convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;

8) istituisce premi, concorsi e borse di studio.

Art. 3 - Attività diverse e di raccolta fondi

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse



Francesco Di Matteo
Giuseppe De Lenti
Roberto Di Stefano
Salvatore Alfieri
Enrico Sordani

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto mini-

steriale. La loro individuazione sarà successivamente opera-

da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codic-

del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attr-

verso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contribu-

di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le pr-

prie attività di interesse generale e nel rispetto dei pr-

cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con

sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Assistenza spirituale

L'assistenza spirituale degli ospiti è affidata ai parro-

pro tempore delle parrocchie ove hanno sede i Centri Serv-

o loro sostituti.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa p-

essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordin-

degli Associati.

TITOLO II

Soci Art. 6 - Domanda, delibera e iscrizione degli Associ-

Possono essere Associati dell'Associazione le persone fi-

e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, cl-

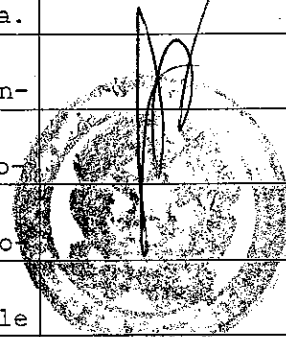
condividono principi, finalità ed obiettivi di cui all-

2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Cons-

di Amministrazione, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta scritta dell'aspirante Associato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli Associati. Il mancato accoglimento della richiesta di ammissione deve essere motivato e la deliberazione di rigetto deve essere comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

Art. 7 - Rapporto associativo

L'iscrizione nel libro degli Associati, impegna l'Associato sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo a quello dell'anno di iscrizione. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con effetto dal giorno 1 (uno) gennaio successivo alla scadenza della prima annualità, se l'Associato non recede almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Gli Associati sono tenuti a versare una quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno. Gli Associati che non provvedono al versamento della quota annuale



Roberto Albano
Roberto Albano
Roberto Albano

Roberto Albano
Roberto Albano
Roberto Albano

Roberto Albano

entro il predetto termine non hanno diritto al voto, sal
che non regolarizzino la posizione prima dell'Assemblea.
quota associativa è personale, non è rimborsabile e non
essere trasferita a terzi o rivalutata. L'attività degli
sociati a favore dell'Associazione, fatti salvi specifici
carichi di carattere professionale, è prestata a titolo g
tuito e si esprime nelle forme e nei termini stabiliti
Consiglio di Amministrazione. E' riconosciuto il rimborso
eventuali spese sostenute per conto dell'Associazione. L'
sociazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggi
nati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumen
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti
componenti degli organi di amministrazione e controllo,
dirigenti nonché agli Associati.

Art. 8 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto di:
-partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
-partecipare all'Assemblea degli Associati;
-godere dell'elettorato attivo e passivo nella nomina de
Organi Direttivi dell'Associazione, fatti salvi i limiti
visti dal successivo art. 19;
-esaminare i libri sociali.
Gli Associati hanno l'obbligo di:
- osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni,
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;

- corrispondere la quota associativa.

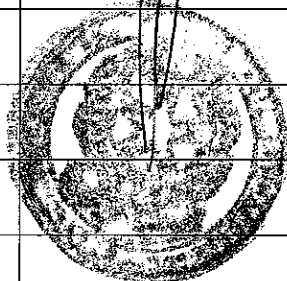
Art. 9 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per recesso, decadenza automatica, esclusione, decesso. L' Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. Gli Associati che non versano la quota associativa per un biennio decadono automaticamente dall'Associazione con immediata cancellazione dal libro degli Associati. L'esclusione è proposta dal Collegio dei Proviviri, e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, qualora l'Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti Interni o ponga in essere comportamenti che possono provocare danni materiali o all'immagine dell'Associazione. Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

TITOLO III

Organi

Art. 10 - Organi



Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. All'Organo di Controllo è riconosciuto un equo compenso.

Art. 11 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, ancorchè non intervenuti, dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria straordinaria.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) in via ordinaria:
 - approvare il bilancio di esercizio;
 - approvare il bilancio sociale;
 - nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;

strazione e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo;

-deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

-deliberare sulla non ammissione degli Associati;

-approvare il Regolamento dei lavori assembleari e il regolamento di attuazione del presente Statuto;

-deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

b) in via straordinaria:

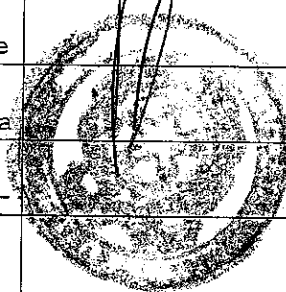
-deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;

-deliberare la trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione;

-deliberare sulle modifiche dello Statuto.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, tra cui una entro quattro mesi, prorogabili a sei in caso di particolari e motivate esigenze, dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e, comunque, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati, purché in regola con i ver-



I of course finally
 thought.
 Simpson
 Arthur Dillon
 Sauber Apr 5

Value of the
the property
to the
Sond

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'K. S. S.', is written on lined paper. The signature is slanted and spans across several lines.

soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Partecipazione all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. A ciascun Associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato. Ogni Associato non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le elezioni per il rinnovo delle cariche avviene con voto segreto.

Art. 15 - Quorum costitutivo

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati.

Art. 16 - Quorum deliberativo

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti aventi diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Per deliberare lo scioglimento della Asso-

ciazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

Art. 17 - Pubblicità delle deliberazioni

Tutte le delibere assembleari ed i bilanci, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle Assemblee degli Associati, sono pubblicizzate mediante l'esposizione per 20 (venti) giorni nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo di Amministrazione dell'Associazione, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea fra gli Associati. Esso nomina a maggioranza al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.

In tal caso la carica di consigliere spetterà a chi ha ricevuto più voti. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se durante il mandato dovessero mancare uno o più consiglieri, subentrerà via via il primo consigliere non eletto, decadendo comunque il Consiglio di Amministrazione quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere anagraficamente più anziano, dovrà convocare entro quindici giorni l'Assemblea degli Associati, che dovrà tenersi entro i successivi trenta, per nominare i nuovi consiglieri che dureranno in carica quanto quelli in carica all'atto della loro no-

mina. Finchè non saranno nominati i nuovi consiglieri, verranno effettuate solo operazioni di ordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di conferire la Presidenza Onoraria. Il Presidente Onorario potrà di volta in volta essere convocato dal Consiglio di Amministrazione su temi di cui viene chiesta la sua consultazione per un parere non vincolante.

Art. 19 - Incompatibilità

Non può ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione: 1. il sindaco, l'assessore e il consigliere comunale dei Comuni dove sono ubicati centri servizi dell'Associazione; 2. colui che ricopre la medesima carica in enti o associazioni che gestiscono strutture per anziani.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo giudichi necessario o quando ne fanno domanda almeno la metà più uno dei Consiglieri, mediante l'invio, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, di comunicazione scritta a mezzo posta elettronica ed ogni altro strumento che garantisca la ricezione, recante il luogo, la data e l'ora della riunione. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo (se nominato), i quali in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla

stessa. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 21 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione predispone i bilanci preventivi e consuntivi di esercizio nonché il bilancio sociale, provvede all'Amministrazione del patrimonio dell'Associazione, ed è all'uopo investito di tutti i poteri più ampi così di ordinaria come di straordinaria amministrazione, con facoltà anche di comperare e vendere mobili ed immobili, prestare fidejussioni, intrattenere conti bancari anche allo scoperto, emettere ed avallare cambiali, assumere mutui passivi, assentire le iscrizioni e cancellazioni ipotecarie anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, pattuire, concludere negoziati di qualsiasi natura, costituire garanzie reali, delegare il servizio tesoreria ad istituti bancari, rinunciare ad ipoteche legali, assentire vincoli a tramutamento di titoli di qualsiasi specie, stipulare accordi, convenzioni con Enti Pubblici e privati, stipulare vitalizi, esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità, agire in giudizio, transigere, accettare e rifiutare lasciti e donazioni, aderire ad associazioni di carattere associativo e federativo. Al Consiglio di Amministrazione competono inoltre: - le decisioni relative alle attività e ai servizi da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali

dell'Associazione; - le decisioni inerenti l'assunzione, la direzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo esercizio; - la fissazione delle quote sociali; - la redazione e approvazione dei Regolamenti interni, con esclusione di quello di attuazione del presente Statuto che rimane di competenza dell'Assemblea e delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; - la delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci; - ogni funzione che lo Statuto o la Legge non attribuiscono ad altri organi. Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Presidente alcune deleghe di poteri specificatamente indicati in apposita deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi nonchè nominare, tra gli Associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 - Presidente

	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Ammini-
	strazione che lo ha nominato e può essere eletto per non più
	di due mandati. E' consentito un terzo mandato se uno dei due
	mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni.

Art. 23 - Competenze del Presidente

	Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale, dà esecuzione alle delibere del Consiglio, firma i mandati di pagamento, reversali di incasso, riscuote versamenti di qualunque natura effettuati all'Associazione ed in particolare i contributi che pervenissero all'Associazione da parte di Enti Pubblici, Privati, Società, Istituti di credito ed all'uopo può rilasciare valida e liberatoria quietanza di saldo. Oltre a quanto espressamente previsto al comma precedente, al Presidente possono essere attribuiti alcuni poteri di competenza del Consiglio di Amministrazione con specifica deliberazione da parte di quest'ultimo. Per il compimento di singoli atti e per determinati rapporti, il Presidente può nominare suoi speciali procuratori, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
--	---

Art. 24 - Organo di Controllo

	L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli Asso-
--	---

ciati, che ne stabilisce anche il compenso, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve possedere i requisiti stabiliti dall'art. 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito - registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea degli Associati deve nominare, stabilendone anche il compenso, un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Al Revisore Legale dei conti spettano le funzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 26 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica 5 (cinque) anni. E' composto da 3 (tre) membri tra cui il Presidente, scelto al proprio interno. Qualsiasi Associato può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purchè non ricopra altre cariche sociali e sia in regola con il versamento della quota associativa. E' compito del Collegio intervenire su eventuali esposti presentati dagli Associati, a seguito di contrasti e/o controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione, nonchè sulla base di altre segnalazioni motivate. Il Collegio interviene inoltre su casi di violazioni statutarie, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 2, ed in tutti i casi di azioni e comportamenti etici e morali che risultino lesivi del buon nome dell'Associazione. Le modalità di intervento del Collegio dei Probiviri sono definite da apposito Regolamento interno. Le deliberazioni del Collegio dei pro-

biviri sono inappellabili.

TITOLO IV

Patrimonio

Art. 27 - Risorse economiche - Patrimonio

L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità dalle risorse economiche costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- f) proventi derivanti da attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Esercizio finanziario - Bilanci

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, approvato dall'Assemblea degli Associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio

cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Se i ricavi annuali risultano superiori a 1 (uno) milione di euro, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il proprio bilancio sociale. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, nella relazione di missione.

Art. 29 - Libri sociali

Oltre alle scritture contabili previste per legge, l'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) il libro degli Associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dal Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

TITOLO V

Norme finali

Art. 30 - Scioglimento - Devoluzione patrimonio residuo

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria solo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Contestualmente nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e disporrà per la destinazione del patrimonio salve le disposizioni di Legge. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

G. Sfranceschi
Giuseppe Sfranceschi
Salvatore D'Agua
Salvatore D'Agua

Dr. Ing. *[Signature]*
[Signature]

Antonino Soroclo

[Signature]

Copia fotostatica formata da n. *Sett* fogli
conforme all' originale, i cui fogli sono firmati
ai sensi di legge.
Si rilascia per *us. rescab*

Castellammare del Golfo, 20 Dicembre 2024

